Sent.157/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60906** del registro di segreteria, proposto da:

xx, nato a xx, C.F. xx, ivi residente, xx, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M, PEC paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3700620, unitamente e disgiuntamente all'avv. Susanna Chiabotto, C.F. CHBSNN64S45L219T, PEC susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3700620, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, valida anche per il grado di appello;

-appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale INPS, avv. Ilaria De Leonardis, in Bari, via Putignani 108;

-appellato

avverso

la sentenza n. 413/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 3 giugno 2022;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli atti e documenti di causa;

PRESO ATTO all'udienza del 16 settembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Laura Pilerci, dell'assenza dei difensori dell'appellante xx, non costituito l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione in appello il sig. xx, già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di trattamento pensionistico dal 15 luglio 2009, impugnava la sentenza n. 413/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.

La pronuncia gravata aveva rigettato la domanda di riliquidazione della pensione mediante attribuzione dell'indennità integrativa speciale, per la quota A, in misura intera e separata, anziché nel limite dell'80 per cento, condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.

L'appellante chiedeva la riforma della decisione e il riconoscimento della pretesa pensionistica; in subordine, la rimessione degli atti al primo giudice e, comunque, la riforma della statuizione sulle spese.

2. All'udienza del 6 maggio 2026, fissata per la trattazione, nessuno compariva per l'appellante e per l'INPS.

Il Presidente, sentito il Collegio, rinviava pertanto la causa, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., all'udienza del 16 settembre 2026, disponendo che la Segreteria comunicasse l'estratto del verbale all'appellante perché provvedesse a notificarlo alla controparte, con l'avvertenza che la mancata comparizione alla nuova udienza avrebbe comportato la dichiarazione di improcedibilità dell'appello anche d'ufficio.

3. Alla nuova udienza del 16 settembre 2026 nessuna delle parti compariva.

Il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello va dichiarato improcedibile.

1.Va anzitutto dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S. in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.

2. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l’udienza del 6 maggio 2026.

Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza dell’16-settembre 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.

All’odierna udienza, veniva di nuovo constatata l’assenza dell’appellante.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che:

“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione

all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l'improcedibilità del giudizio n. G 60906.

Nulla per le spese, stante la contumacia dell'I.N.P.S. e la natura in rito della presente pronuncia.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

G 60906 del registro di segreteria, proposto da xx e per l'effetto conferma la sentenza n. 413/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, del 3 giugno 2022. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori	Dott. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 06/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 06/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 06/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente